



Un nuovo regolamento del Ministero delle Comunicazioni abroga il 420/95

## Dichiarazione o autorizzazione la stangata è uguale per tutti

Accolte le disposizioni europee: sparisce la distinzione tra l'offerta di accessi su linee dedicate e su commutate. Tutti gli Internet provider saranno soggetti a un'autorizzazione generale, per la quale basta la dichiarazione. Ma tutti pagheranno cifre salate. Presentata al Senato un'interpellanza al Governo.

Ispezioni, verifiche, multe milionarie, minaccia di sequestro delle apparecchiature: da alcuni mesi la polizia postale ha aperto la caccia ai presunti colpevoli della fornitura di accessi a Internet senza l'autorizzazione, prescritta dal decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995 per chi offre servizi di telecomunicazioni su circuiti diretti della rete pubblica. Il fatto è che in molti casi i verbali derivano da un'interpretazione delle norme campata in aria, sia nei casi di offerta di accesso dalla rete commutata, sia per biblioteche, "cybercafé" e simili, che non rientrano nel campo di applicazione del famigerato decreto.

Preso atto della situazione, il 7 aprile il senatore Antonello Falomi ha preso carta e penna, cioè il *word processor* (perché è uno che "capisce di Internet") e ha scritto un'interpellanza ai ministri delle comunicazioni e dell'interno. Un'interpellanza è molto più forte di un'interrogazione, perché con essa il parlamentare non chiede solo di essere informato su un problema, ma vuole sapere che cosa il Governo intenda fare per risolverlo. L'interpellanza si conclude così:

**L'interpellante chiede di sapere se non si intenda intervenire per revocare le multe ingiustamente notificate e per dare disposizioni interpretative del decreto legislativo n. 103 del 1995 che tengano conto di una più chiara definizione delle fattispecie per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione e che, soprattutto, si muovano nella stessa direzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e delle più recenti direttive europee.**

Ma il 7 aprile il senatore Falomi non sapeva che il Ministro delle Comunicazioni aveva già

provveduto a dare attuazione alle disposizioni europee, riprese dal DPR 318/97. Non lo sapeva perché, oltre che per i semplici cittadini, anche per i parlamentari non è facile conoscere tutta la normativa che interessa determinate situazioni.

Ma di fatto la disciplina introdotta con il decreto legislativo 103/95 è stata cambiata - in parte - con un nuovo regolamento. Un testo senza numero (secondo una pessima abitudine ministeriale), che porta la data del 5 febbraio '98 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo.

Questo decreto abroga espressamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 4 settembre 1995, ma non il regolamento ministeriale del successivo 5 settembre, che determina l'ammontare dei contributi per le autorizzazioni necessarie all'offerta di servizi di telecomunicazioni su circuiti diretti. Contributi che ammontano, come ben sappiamo, a un milione di lire per l'istruzione della pratica, più un altro milione l'anno "per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione". Per l'offerta di servizi di telecomunicazioni attraverso la rete commutata basta una semplice notificazione, senza alcuna gabella.

La nuova normativa, in applicazione delle disposizioni comunitarie, stabilisce che tutti i servizi di telecomunicazioni (tranne quelli per i quali è richiesta una "licenza individuale", come l'installazione e la gestione delle reti) possono essere resi sulla base di una "autorizzazione generale", che si ottiene con una semplice dichiarazione. Ed ecco la stangata: unificata la disciplina, unificati i contributi, vale a dire un milione per la dichiarazione, un milione l'anno per ogni "nodo". Tutto questo anche per i servizi che prima non

erano soggetti all'autorizzazione, cioè per i piccoli provider e per i POP dei maggiori, anche quando non hanno clienti su circuiti diretti. Ah, dimenticavo: se l'offerta va oltre i confini regionali, il contributo per l'autorizzazione sale alla rispettabile cifra di lire 10.000.000 (avete letto bene: dieci milioni). A prima vista non si parla di durata delle autorizzazioni e di rinnovi, come nella precedente disciplina.

Tutto qui: il Ministero si guarda bene dal chiarire, dopo tre anni di richieste, i criteri applicativi del decreto 103/95. Che resta in vigore, con le conseguenze che vedremo più avanti. Ora, per capire la portata dei problemi sul tappeto, è opportuno ripercorrere un'ordinaria storia di legislazione mal fatta.

## Tre anni di incertezza

L'inizio di tutta la vicenda risale a ben otto anni fa, con la direttiva europea n. 388 del 28 giugno 1990, che stabiliva le prime regole per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni. Direttiva accolta dal Governo con quasi cinque anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995.

Nella direttiva del '90 non si parlava di Internet, perché allora nessuno immaginava lo sviluppo che avrebbe registrato quella che allora era una rete usata quasi esclusivamente dal mondo accademico e da pochi appassionati sparsi qua e là nel mondo. Dunque il decreto legislativo 103/95, pedissequa traduzione della direttiva, non prendeva in considerazione il "fenomeno Internet". Sicché nessuno, nel mondo della Rete, si accorgeva della sua esistenza, al punto che non veniva neanche citato nel convegno del Forum multimediale "La società dell'informazione" del 28 giugno dello stesso anno.

Solo nell'autunno successivo, con la pubblicazione del regolamento applicativo (decreto ministeriale n. 420 del 4 settembre 1995) a qualcuno veniva in mente che l'offerta di accessi a Internet poteva rientrare nella previsione dei "servizi di telecomunicazioni" per i quali era prescritta la dichiarazione (nel caso di offerta di accesso attraverso la rete commutata) o una onerosa domanda di autorizzazione (nel caso di accesso attraverso circuiti diretti). All'avvicinarsi della scadenza dell'adempimento, per i provider già attivi al mo-

mento della pubblicazione del decreto, si apriva problema interpretativo delle disposizioni dell'articolo 3: alcuni "consulenti" sostenevano che l'offerta di accesso a Internet doveva essere considerata "trasmissione di dati", altri che era comunque soggetta alla domanda di autorizzazione, perché a monte dell'offerta su rete commutata c'è sempre un collegamento diretto.

Su questa rivista e nel Forum multimediale "La società dell'informazione" sostenemmo invece che l'offerta di accessi a Internet rientra nella categoria dei "servizi di telecomunicazioni", descritti nel DLgs 103/95 all'articolo 1, comma 1, lettera d), e non nel "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", definito alla lettera i). Inoltre, che all'offerta su circuiti commutati della rete pubblica si applica l'articolo 3, comma 1 (dichiarazione) e che all'offerta su circuiti diretta si applica il comma 2 (autorizzazione). Il fatto che, anche per i servizi offerti su circuiti commutati, sia presente un circuito diretto "a monte" dell'offerta, non è rilevante, in quanto




Figura 1 - Al 16 aprile sul sito del Ministero delle Comunicazioni non c'è ancora il testo del decreto del 5 febbraio.

Nella pagina "Utilità per il cittadino" c'è un link per "i cosiddetti Service Provider per Internet" che rimanda al testo del DPR429/95, abrogato espressamente...(<http://www.comunicazioni.it/utilita.htm>).

"offerto" da un altro operatore e non dal fornitore del servizio di accesso a Internet.

Per quanto riguardava i soggetti obbligati, si trattava e si tratta solo dei fornitori di accessi, e non di altri servizi Internet (*housing, hosting, e-mail*, pagine Web, uso di PC in locali pubblici o aperti al pubblico eccetera), perché i servizi di telecomunicazioni, secondo il decreto e secondo la normativa europea, sono *i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.*

Questa interpretazione derivava da un'attenta analisi tecnico-giuridica delle norme. Tuttavia sa-

rebbe stata opportuna un'interpretazione "autentica". Ma il Ministero, più volte chiamato pubblicamente in causa, si guardava bene dal fornire un'interpretazione ufficiale delle disposizioni che aveva emanato; solo in alcuni colloqui informali qualche dirigente confermava la nostra interpretazione (Tutte le fasi della vicenda, fino agli sviluppi più recenti, possono essere seguite su InterLex, a partire dalla URL [http://www.interlex.com/legole/indice.htm#103\\_95](http://www.interlex.com/legole/indice.htm#103_95)).

## **La liberalizzazione delle telecomunicazioni**

Col passare degli anni la normativa europea è cambiata: la direttiva 90/388 è modificata in molti punti, fra i quali quello relativo alla disciplina dell'offerta di servizi di telecomunicazioni. In par-

ticolare è sparita la distinzione tra regime dichiaratorio e regime autorizzatorio: tutti i servizi di telecomunicazioni sono soggetti a un'autorizzazione generale che si ottiene sulla base di una semplice dichiarazione (articolo 2, comma 3 del testo vigente).

L'entrata in vigore della nuova disciplina era originariamente prevista per il 1° gennaio '98, con la liberalizzazione totale delle telecomunicazioni, ma la direttiva 97/13/CE ha rimandato questa parte al 1° gennaio 1999.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che costituisce il nostro testo-base per la liberalizzazione del settore, ha accolto il principio delle autorizzazioni generali, ma con una riserva: fino a quando la nascente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non avrà varato le nuove norme, valgono quelle del vecchio DLgs 103/95.

Sembra un segnale: la polizia postale si scate-

## **L'interpellanza ai Ministri delle Comunicazioni e dell'Interno**

Ecco il testo dell'interpellanza presentata il 7 aprile scorso dal senatore Antonello Falomi ai Ministri delle Comunicazioni e dell'Interno (quest'ultimo in quanto responsabile della polizia, che compie le ispezioni e contesta le spesso inesistenti infrazioni al decreto legislativo 103/95).

### *Ai Ministri delle Comunicazioni e dell'Interno e per il coordinamento della protezione civile*

*Premesso:*

*che, secondo notizie di stampa, la Polizia postale di Firenze ha elevato una multa di 10 milioni al titolare di un bar che offriva gratuitamente ai suoi clienti l'accesso ad Internet;*

*che la notizia ha suscitato sconcerto e un giustificato allarme tra quanti offrono accessi ad Internet sia gratuitamente che a pagamento, in particolare tra coloro che offrono tale accesso da postazioni ad uso pubblico (biblioteche, postazioni comunali, Internet-Cafè);*

*che a giustificazione del moltiplicarsi delle ispezioni, dei verbali, delle contestazioni e delle multe da parte dei competenti organi di polizia, è stata indicata la mancata richiesta di autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995;*

*considerato:*

*che il suddetto decreto regola la concorrenza nei mercati dell'offerta dei servizi di telecomunicazioni;*

*che pertanto non possono rientrare tra le attività soggette alla disciplina autorizzatoria del decreto legislativo n. 103 del 1995 quelle svolte dai singoli fornitori di accesso a Internet per uso interno (collegamenti diretti della rete pubblica per la comunicazione tra Internet provider o tra diversi nodi della rete di un provider) o quei servizi la cui fornitura non consiste nella totale o parziale trasmissione e instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni (messa a disposizione di locali in cui sono installate le apparecchiature; messa a disposizione di spazi su disco; offerte di caselle e-mail senza contratti di accesso; realizzazione di pagine HTML; offerte di accesso al pubblico da terminale);*

*tenuto conto:*

*che tutta la materia ha visto una nuova e diversa disciplina nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;*

*che la fornitura del servizio di accesso ad Internet, sulla base del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, rientra tra quei servizi la cui offerta al pubblico è subordinata ad una "autorizzazione generale" che sostituisce, rendendola peraltro meno onerosa, la dichiarazione prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1995;*

*che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, per ottenere l'autorizzazione è sufficiente una semplice dichiarazione che attesti il rispetto delle condizioni previste per le autorizzazioni generali, indipendentemente dal fatto che il servizio sia offerto utilizzando collegamenti commutati o diretti;*

*che, in attesa della definizione e della pubblicazione delle condizioni di autorizzazione generale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 ha tenuto in vita le vecchie e più onerose disposizioni;*

*che il mantenimento delle vecchie norme appare in contrasto con le disposizioni previste dalla direttiva europea 90/388/CEE secondo le quali la prestazione di servizi di telecomunicazione può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione, sancendo così l'abolizione delle autorizzazioni non generali;*

*che, comunque, a far data dal 1° gennaio 1999, sulla base della direttiva europea 97/13, le vecchie disposizioni del decreto legislativo n. 103 del 1995 cesseranno di essere valide;*

*L'interpellante chiede di sapere se non si intenda intervenire per revocare le multe ingiustamente notificate e per dare disposizioni interpretative del decreto legislativo n. 103 del 1995 che tengano conto di una più chiara definizione delle fattispecie per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione e che, soprattutto, si muovano nella stessa direzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e delle più recenti direttive europee.*

na, incominciando dalla Toscana, alla caccia di fornitori di accessi a Internet; perquisisce, verbalizza, appioppa multe milionarie, per lo più ai soggetti sbagliati, sulla base dell'interpretazione del 103/95 che tutti credevano ormai dimenticata.

InterLex denuncia la situazione, il Ministero delle Comunicazioni continua ufficialmente a ignorare il problema, ma ufficiosamente continua a confermare la nostra interpretazione delle norme e fa sapere che compirà opportuni passi presso le strutture del Ministero dell'Interno dalle quali dipende la polizia postale.

Ma continuano - anzi, sembra che aumentino - le irruzioni poliziesche a carico non solo di Internet provider, ma anche di bar e biblioteche. La situazione è intollerabile. Non ci sono più scusanti per la questione della differenza tra regime dichiaratorio e regime autorizzatorio, anche se il testo è oscuro, vista la pubblicità che a suo tempo ha avuto la discussione. E sostenere che una biblioteca o un Internet-café sono obbligati alla domanda di autorizzazione significa non conoscere i più elementari fondamenti tecnici delle telecomunicazioni e non saper leggere le norme. In ultima analisi, significa procurare un mucchio di fastidi (e di spese per gli avvocati) a pacifici operatori della cultura e del tempo libero, sperperando per di più i soldi dei contribuenti e procurando un danno all'erario con l'inutile contenzioso sulle multe. Da qui l'interpellanza presentata dal senatore Falomi.

Ora, con le novità introdotte dal decreto-stan-gata del 5 febbraio, si pone un nuovo problema: da quando anche l'offerta di servizi su circuiti commutati è soggetta all'autorizzazione (sia pure generale) e quindi al pagamento degli esorbitanti "contributi?"

## Un nuovo pasticcio normativo

Qualcuno si chiederà come mai nell'interpellanza presentata al Senato non sia stato considerato il nuovo decreto. La risposta è semplice: le disposizioni in materia di contributi per le autorizzazioni generali sono giunte inaspettate, per il semplice motivo che non sono state ancora emanate le regole sulle autorizzazioni stesse. Si aggiungano le difficoltà che non solo i semplici cittadini, ma anche i parlamentari, incontrano nel tentativo di individuare le norme in vigore. Un decreto ministeriale può essere trovato solo compulsando uno per uno gli indici dei singoli numeri della Gazzetta Ufficiale, i fascicoli dei supplementi e gli indici mensili. Se provvedimento è abbastanza vecchio, si possono consultare gli indici annuali...

Vediamo dunque qual è la situazione normativa alla metà di aprile. Il settore delle telecomunicazioni è regolato da due provvedimenti fondamentali: la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e il decreto del Presidente del-



la Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", che costituisce di fatto la *Magna Charta* del settore, perché detta le regole del mercato. Il quadro generale è ancora incompleto, perché deve essere approvato un altro disegno di legge, in discussione al Senato con il numero AS 1138, che determinerà il nuovo assetto del settore radiotelevisivo. Dunque, in attuazione della normativa comunitaria, il DPR 318/97 definisce all'articolo 1, comma 1, le diverse fattispecie regolamentate. Fra l'altro dice che

**Ai fini del presente regolamento si intendono per:**

**e) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale siano riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;**

**q) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;**

**r) "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico;**

Ritornano dunque, con qualche precisazione, le definizioni del DLgs 103/95, mutuata dalla normativa europea. Inoltre l'articolo 6 del 318/97 stabilisce che

**1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è su-**

Figura 2 - Sempre sul sito del Ministero delle Comunicazioni, c'è il pubblico registro dei fornitori di servizi di TLC, "aggiornato" al 3 dicembre dello scorso anno (<http://www.comunicazioni.it/provinder.htm>)

Figura 3 - Dal sito del Senato, la scheda del senatore Antonello Falomi, che ha presentato l'interpellanza sull'applicazione del decreto legislativo 103/95 (<http://www.senato.it/bd/comp/anagraf.htm>)



dente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.

Fino a questo punto sembra tutto chiaro. Con la pubblicazione

bordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F [...];

5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità [...];

6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedono l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza individuale.

20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

Non c'è dubbio che la fornitura di accessi a Internet rientra nel *combinato disposto* delle lettere q) e r) dell'articolo 1 e che quindi la disciplina applicabile è quella del comma 1 dell'articolo 6, cioè l'autorizzazione generale, per la quale saranno dovuti i contributi fissati con "l'apposito provvedimento". E con questo la doppia disciplina dichiaratoria e autorizzatoria del DLgs 103/95 va in pensione, anzi, si prepara ad andarci. Recita infatti il trentesimo comma dello stesso, interminabile articolo 6:

30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presi-

delle corrispondenti condizioni di autorizzazione" si porrà fine a tutte le questioni sollevate dal 103/95 e dalle sue appendici. E questa è la sollecitazione contenuta nell'interpellanza presentata al Senato, citata all'inizio di questo articolo. Ma nel frattempo le spinte del mercato e i fulmini lanciati dall'Unione europea hanno obbligato il Governo a formulare le regole per consentire la concorrenza tra gli "organismi di telecomunicazioni", cioè ad aprire il mercato agli aspiranti concorrenti di Telecom Italia per le reti e la telefonia fissa e mobile. E' stato perciò emanato il decreto del Ministro delle Comunicazioni 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", al quale è seguito "l'apposito provvedimento" per la determinazione dei contributi. Si tratta appunto del decreto del 5 febbraio 1998, pubblicato il 17 marzo.

Il quale decreto, però, non si limita a fissare i contributi per le licenze individuali regolate dal decreto del 25 novembre, ma anche quelli per le autorizzazioni generali, che non sono state ancora regolamentate. Il bello è che quest'ultimo provvedimento (che, secondo la normativa generale, dovrebbe essere entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, il 1° aprile), abroga espressamente, all'articolo 9, il decreto ministeriale 5/9/95, che determinava l'ammontare dei contributi per le autorizzazioni.

Ora accade che:

1. il decreto legislativo 103/95 è ancora in vigore per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni e delle domande di autorizzazione, perché non è stata ancora emanata la normativa sulle autorizzazioni generali;

2. il DPR 420/95, con le disposizioni applicative del 103/95 è ancora in vigore;

3. il decreto ministeriale 5 settembre 1995, previsto dall'articolo 10 del 103/95, che determinava l'ammontare dei contributi per i titolari di autorizzazioni, è stato abrogato dall'articolo 9 del nuovo DM;

# INFOWARE

VIA M. BOLDETTI, 29 - 00162 ROMA  
TEL. 06/863.21.576 r.a. FAX 06/863.21.596  
GALLERIA REDI ROMA - V. SIPONTO 11  
VIA ALBALONGA 18 - 00183 ROMA  
TEL. 06/772.038.15 r.a. FAX 06/772.03.496

Orario: LUN/VEN 09-13/15.30-19  
SABATO 09-13

Orario: MAR/SAB 10.00 - 20.00  
LUNEDI 13.00 - 20.00

PENTIUM II 400 INTEL 2.700		CONFIGURAZIONE PC
PENTIUM II 350 INTEL	2.250	MB CHIPSET INTEL
PENTIUM II 333 INTEL	1.800	TRITON II TX - 512KB
PENTIUM II 300 INTEL	1.600	16 MB RAM EDO
PENTIUM II 266 INTEL	1.300	HARD DISK 2.1 GB U-ATA
PENTIUM II 233 INTEL	1.200	SK VIDEO S3 VIRGE 3D/DX
MB 440LX/AGP - 32 MB DIMM SDRAM		4 MB RAM
PENTIUM 233 MMX INTEL	900	FLOPPY DISK 1.44 Mb
PENTIUM 200 MMX INTEL	825	2 PORTE SERIALI 16550
CYRIX/IBM M2 MMX 200	750	1 PORTA PARALLELA
CYRIX/IBM M2 MMX 233	825	TASTIERA 105 TASTI WIN 95
AMD K6 266 MMX	TEL	CASE DESK/TOWER CE
AMD K6 233 MMX	825	MOUSE SERIALE 3 TASTI
AMD K6 200 MMX	TEL	

## PROCESSORI

INTEL PENTIUM II 400	1.750
INTEL PENTIUM II 350	1.350
INTEL PENTIUM II 333	1.050
INTEL PENTIUM II 300	850
INTEL PENTIUM II 266	550
INTEL PENTIUM II 233	425
INTEL PENTIUM PRO 200	995
INTEL PENTIUM MMX 233	295
INTEL PENTIUM MMX 200	215
AMD K6 300 MMX	525
AMD K6 266 MMX	325
AMD K6 233 MMX	175

## MEMORIE RAM

32 MB EDO 60 ns	100
16 MB EDO 60 ns	50
8 MB EDO 60 ns	35
32 MB DIMM SDRAM	100
64 MB DIMM SDRAM	215
128 MB DIMM SDRAM	475

## SCHEDE MADRI

TRITON II TX 512 + SB	150
GIGABYTE PII	240
QDI TITANIUM TX 512	165
QDI TITANIUM TX 512 ATX	195
QDI LEGEND V (PII)	270
ASUSTEK TXP4	205
ASUSTEK TX-E 97	225
ASUSTEK TX-XE 97 ATX	245
ASUSTEK P2L-B 440LX AGP AT270	270
ASUSTEK P2L97 440LX AGP	285
ASUSTEK P2L97 +ATI 3D AGP	400
ASUSTEK P2L97ds AGP DUAL	590
ASUSTEK P2L97ds DUAL/SCSI	725
INTEL ATLANTA (PII+SB+AGP)	400
INTEL ATLANTA (PII+SB)	290
INTEL SEATTLE (PII 233/400)	375
MICROSTAR MS-6117 440LX	220

## MATROX

MILLENNIUM II 4MB OEM	300
MILLENNIUM II 4MB RETAIL	320
MILLENNIUM II 8MB RETAIL	415
MILLENNIUM II 4MB AGP RET	295
MILLENNIUM II 8MB AGP OEM	395
MILLENNIUM II 8MB AGP RET	445
RAINBOW RUNNER (MILL II)	365
EXP. 4MB x MILLENNIUM II	165
EXP. 8MB x MILLENNIUM II	315
EXP. 12MB x MILLENNIUM II	445
MYSTIQUE 220 4MB RETAIL	180
EXP. 2MB x MYSTIQUE	85
EXP. 4MB x MYSTIQUE	115
EXP. 6MB x MYSTIQUE	175
RAINBOW RUNNER	295
RAINBOW RUNNER TV	215
KIT MYSTIQUE+RAINBOW	465
M3D PROCESSOR	120
PRODUCTIVA G100 8MB OEM	195

## SCHEDE VIDEO

S3 VIRGE 2D/3D DX 375 4MB	85
ASUSTEK AGP-V3000 PLAY 4MB	245
ASUSTEK AGP ATI 4MB	215
MICROSTAR AGP CIRRRUS 4MB	125
MIRO VIDEO SCHEDA TV	200

## MONITORI

14" MONITOR 1024x768 DIG.	235
15" DIGITALE 0.28	310
15" DIGITALE 0.25 + CASSE	420
17" DIGITALE 1024x768 028	595
17" DIGITALE 1600 025	950
19" DIGITALE 1600 026	1.155
ACER 15" 56C OSD	385
ACER 17" 76C OSD	685
ACER 17" 76IEOSD	935
ACER 19" 99C OSD	1.365
NEC 15" A500	525
NEC 17" A700	855
NEC 15" M500	675
NEC 17" M700	1.025
NEC 15" E500	615
NEC 17" E700	1.115
SONY 15" CPD100ES	575
SONY 15" CPD100GST	675
SONY 15" CPD120AS	855
SONY 17" CPD200EST	1.025
SONY 17" CPD200GST	1.225
SONY 17" CPD220AS	1.325
SONY 17" GDM200PST	1.450
SONY 19" GDM400PST NEW	1.975
SONY 20" CPD300SET	2.325
SONY 20" GDMSE2T5	2.575
SONY 21" GDM500PST NEW	3.375
PHILIPS 15" 105 S	405
PHILIPS 15" 105 B	485
PHILIPS 15" 105 A	575
PHILIPS 17" 107 S	795
PHILIPS 17" 107 B	875
PHILIPS 17" 107 A	1.205
PHILIPS 19" 109 S	1.475
PHILIPS 19" 109 A	1.650
NOKIA 15" 449XI 0.25	550
NOKIA 15" 449XA 0.25	595
NOKIA 17" 447ZA 0.27	995
NOKIA 17" 447XIPPLUS	1.225
NOKIA 17" 447XPRO 0.25	1.355
NOKIA 17" 447XAV 0.25	1.520
NOKIA 19" 446XPRO 0.26	1.900
NOKIA 21" 445XI 0.22 1600	2.650
NOKIA 21" 445XPRO	3.550
NOKIA LCD 300XA S-TFT	3.900

## MASTERIZZATORI

HP 7200 PLUS INT. ATAPI.	725
HP 7200 PLUS EXT. PARAL.	850
WAITEC WT412/I SCSI INT.	675
WAITEC WT2036/11DEI RISC.	695
YAMAHA WT2026/I SCSI RISC.	675
PHILIPS CDD3610 ATAPI RISC.	655
MITSUMI CR2801 INT. ATAPI	515
SONY 928 E-IDE	685
TRAXDATA 4120EL PRO SCSI 4/12	765
DIAMOND	
DIAMOND MONSTER II 8MB OEM	450
DIAMOND MONSTER 3DFX OEM	235
DIAMOND MONSTER 3DFX RET.	275
DIAMOND STEALTH II S220 4MB	175
DIAMOND VIPER 330 4MB PCI	295
DIAMOND VIPER 330 4MB AGP	325
DIAMOND FIRE GL1000 PRO 4MB255	400
DIAMOND FIRE GL1000 PRO 8MB360	400

## TOSHIBA

SATELLITE 230CX 32MB+CD	2.650
SATELLITE 300 CDS 166MMX	3.300
SATELLITE 300 CDT 166MMX	3.975
SATELLITE 310 CDS 200MMX	3.900
SATELLITE 310 CDT 200MMX	4.800
SATELLITE PRO 470 CDT	5.000
SATELLITE PRO 480 CDT	5.900
TECRA 520 CDT	5.300
TECRA 530 CDT	6.400
TECRA 540 CDT	7.100
TECRA 750 DVD	9.400
PORTEGE 660 CDT	7.200
PORTEGE 300 CT	5.100
LIBRETTO 100 CT	4.300

## CD-ROM / DVD

GOLDSTAR 24X	105
PHILIPS 24X	110
PIONEER 24X	115
GOLDSTAR 32X / SONY 32X	135
PHILIPS 32X/PIONEER 32X	140
NEC 32X	155
ASUSTEK 34X	140
PLEXTOR 32X SCSI RETAIL	290
DVD CREATIVE	445

## HARD DISK

2.1 SAMSUNG ULTRA-ATA	230
2.1 SEAGATE ULTRA-ATA	240
2.1 QUANTUM FIREBALL SE	240
3.2 MAXTOR ULTRA-ATA	280
3.2 QUANTUM FIREBALL ST	295
4.0 QUANTUM BIGFOOT T-REX	315
4.3 QUANTUM FIREBALL ST	325
4.3 QUANTUM FIREBALL SE	335
4.3 MAXTOR ULTRA-ATA	320
6.5 QUANTUM CYCLONE	330
6.0 QUANTUM BIGFOOT T-REX	380
6.5 QUANTUM FIREBALL ST	435
6.5 IBM DESKSTAR8	435
6.5 SEAGATE ULTRA-ATA	425
8.4 QUANTUM FIREBALL SE	585
8.4 IBM DESKSTAR8	575

## MODEM

US ROBOTICS 33.6 WIN INT	145
US ROBOTICS 33.6 FLASH INT	175
US ROBOTICS 33.6 FLASH EXT200	200
US ROBOTICS MESSAGE PLUS	255
US ROBOTICS 56K PCMCIA	250
US ROBOTICS ISDN interno	125
US ROBOTICS ISDN esterno	190
PHILIPS 33.6 interno VOICE	95
PHILIPS 33.6 esterno VOICE	125
MOTOROLA SURFER 56K int.	205
MOTOROLA SURFER 56K est.	215
INTERNO 33.6 CHIP ROCKWELL	80
ESTERNO 33.6 CHIP ROCKWELL105	105

## CREATIVE

SB 16 P&P OEM	65
SB 16 P&P RETAIL	95
SB AWE 64 STANDARD OEM	125
SK VIDEO ECLIPSE 4MB	115
SK VIDEO EXXTREME 4MB	175
SB AWE 64 P&P GOLD	320
DISCOVERY PC300 16/24X	190
DISCOVERY 64/24x P&P NEW	250
DISCOVERY AW64GOLD+DVD	460
VIDEO BLASTER WEBCAM	175
VOODOO2 8MB CREATIVE	380
VOODOO2 12MB CREATIVE	460

## SCANNER

HP SCANJET 5100C	455
HP SCANJET 6100C	1.200
LOGITECH PAGESCAN PAR.	200
LOGITECH FREESCAN PAR.	350
LOGITECH PAGESCAN USB	295
PHILIPS 4800	205
PHILIPS 9600	335
ACER 310P	205
ACER 310S	255

## TEXAS INSTRUMENTS

EXTENSA 355 133MMX HD 1.6	1.900
EXTENSA 355 150MMX HD 2.1	2.075
EXTENSA 390C 133MMX HD 1.6	2.550
EXTENSA 390CX 133MMX HD 1.6	3.150
EXTENSA 390C 166MMX HD 2.1	2.950
EXTENSA 390CX 166MMX HD 2.1	3.600
EXTENSA 620CD	2.500
EXTENSA 620CDT	2.950
EXTENSA 650CD	2.500
EXTENSA 650CDT	2.950
EXTENSA 670CD 150MMX 16MB	2.800
EXTENSA 670CD 166MMX 32MB	3.200
EXTENSA 670CDT 150MMX 16MB3.400	4.000
EXTENSA 670CDT 166MMX 32MB4.000	4.000

## STAMPANTI

EPSON STYLUS 300	245
EPSON STYLUS 400	360
EPSON STYLUS 600	445
EPSON STYLUS 700 NOVITA'	515
EPSON STYLUS 800	610
EPSON STYLUS 1000	750
EPSON STYLUS 1520	1.455
EPSON STYLUS 3000	2.650
EPSON STYLUS PHOTO	495
EPSON STYLUS PHOTO EX	845
EPSON STYLUS PRO XL +	1.550
HP DJ 400 L	235
HP DJ 670 C	345
HP DJ 690 C+	435
HP DJ 720 C	505
HP DJ 890 C	625
HP DJ 1100C	875
HP LJ 6 L	665
HP LJ 6 P	1.400
HP OFFICEJET PRO 1150C	1.395
CANON BJC 80	385
CANON BJC 250	230
CANON BJC 4300	335
CANON BJC 620	465
CANON BJC 4550	535
CANON BJC 4650	635
CANON BJC 7000	765
OLIVETTI JP 190	230
OLIVETTI JP 795	395

## SCSI HARD DISK / CTRL

2.1 U-SCSI III FIREBALL SE	320
3.2 U-SCSI III FIREBALL SE	380
4.3 U-SCSI III FIREBALL SE	450
6.5 U-SCSI III FIREBALL SE	650
8.4 U-SCSI III FIREBALL SE	850
4.3 U-SCSI III IBM	485
2.2 W-SCSI QUANTUM VIKING	390
4.5 W-SCSI QUANTUM VIKING	655
4.5 W-SCSI QUANTUM ATLAS II	825
9 W-SCSI QUANTUM ATLAS II.1.425	1.425
9 U-SCSI III ATLAS II	1.425
AVA 1505 ISA KIT	110
AHA 2940 U-SCSI III OEM	250
AHA 2940 U-WIDE KIT	485

## IOMEGA

ZIP ATAPI INTERNO	185
ZIP PARALLELO/SCSI EST.	275
ZIP PLUS PARALLELO/SCSI	340
ZIP ZOOM SCSI adpt.	90
DITTO interno	200
DITTO esterno	275
DITTO MAX interno 7 Gb	300
DITTO MAX PROFESS. 10Gb	525
JAZZ interno	475
JAZZ esterno	575

## LOGITECH

PILOT SERIALE - PS/2	50
MOUSEMAN	75
MOUSEMAN+	95
MOUSEMAN CORDLESS PRO	125
TRACKMAN MARBLE	140
SONY DIGITAL CAMERA	
SONY DSC-F1 4MB 640x480	975

4. i contributi previsti dal decreto del 5 settembre '95 dovrebbero essere sostituiti da quelli stabiliti il 5 febbraio scorso, ma essi si riferiscono a una fattispecie, l'autorizzazione generale, che non è stata ancora regolamentata;

5. in ogni caso la nuova normativa sui servizi pubblici di telecomunicazioni entra in vigore 120 giorni dopo la sua emanazione, secondo il DPR 318/97, quindi deve ritenersi ancora valida la vecchia.

6. per il fatto che il DLgs 103/95 e il DM 5/9/95 sono ancora in vigore, ed è quindi in vigore il doppio regime dichiaratorio/autorizzatorio, non si possono applicare i contributi stabiliti dal DM 5/2/98, che si riferiscono a un regime, quello dell'autorizzazione generale, che non è ancora in vigore per espressa disposizione del DPR 318/97.

7. però, essendo stato abrogato il DM 5/9/95, che fissava i contributi per le autorizzazioni, si giunge alla paradossale conclusione che non ci sono contributi da pagare...

## Conclusione

In ogni caso, i provider che offrono accessi su circuiti diretti fanno bene a comportarsi secondo le vecchie norme. Ripeto, solo i provider che offrono accessi su circuiti diretti e non (lo ricordiamo alla polizia postale...) coloro che utilizzano in proprio i medesimi circuiti, senza offrirli al pubblico, o fanno altre cose che non consistono "nella trasmissione e nell'instradamento dei segnali sul-

la rete pubblica di telecomunicazioni".

Ma non per questo si può dire che i problemi sono rimasti gli stessi. Sono aumentati e si sono aggravati. Prima di tutto perché il Ministero delle Comunicazioni non ha ancora spiegato a chi di dovere quali sono gli operatori che rientrano nella categoria dei fornitori di "servizi pubblici di telecomunicazioni" e a quali tipi di servizio si applica la previsione del DLgs 103/95, comma 2 (domanda di autorizzazione e relativi contributi), poi perché il giorno in cui sparirà la distinzione tra offerta su rete commutata e offerta su circuiti diretti, anche i provider di dimensioni minime saranno sottoposti alla stangata dei contributi previsti dal decreto del 5 febbraio.

Si deve tener presente che la maggioranza degli Internet provider italiani è costituita da strutture di piccole dimensioni, con fatturati che a stento - e non sempre - coprono i costi. Costi che sono gravati anche dalle micidiali tariffe per l'affitto dei circuiti diretti - quelli urbani sono ancora monopolio di Telecom Italia - sui quali si spera intervenga presto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Anche per l'ammontare dei contributi stabiliti dal decreto del 5 febbraio sarebbe opportuno un intervento dell'anti-trust o del Tribunale amministrativo, a cui il Ministero delle Comunicazioni dovrebbe dimostrare che i milioni richiesti sono effettivamente necessari per coprire "esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa", come recita, prima ancora del DPR 318/97, la normativa europea.

## Quanto costa lavorare

Queste sono le norme sui contributi dovuti per le autorizzazioni generali, alla cui richiesta sono obbligati i fornitori di accessi a Internet, contenute nel decreto ministeriale del 5 febbraio 1998:

### Art. 1. Contributo per istruttoria

1. Le imprese che intendono offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria relativa a ciascun servizio, pari a:

a) un milione di lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni nell'ambito di uno o più comuni, di una o più province appartenenti ad una stessa regione;

b) dieci milioni di lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni nell'ambito di più regioni.

2. La dichiarazione prevista dal menzionato art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 deve contenere tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla fattispecie indicata.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto nei casi previsti dall'art. 22, comma 1, lettera f),

del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

### Art. 2. Contributo annuo per controlli e verifiche

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri relativi al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione, le imprese che offrono, sulla base di un'autorizzazione generale, servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1, comma 1, di un milione di lire per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

Quest'ultimo punto risolve indirettamente uno dei problemi applicativi della normativa vigente. Infatti l'espressione "Apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto" esclude le apparecchiature dei servizi "non offerti". Insomma, è un'ulteriore conferma dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, del DLgs 103/95, interpretazione che non considera le linee dedicate "a monte" dell'offerta nella qualificazione del servizio. Ma c'è il fatto che in questi casi, di solito, non è presente una "apparecchiatura di commutazione", ma un semplice modem. E il modem, come tutti sanno, non commuta un bel nulla.

# SBF Elettronica Computers per Passione

**PREZZI  
IVA  
INCLUSA  
X 1000**

Listino su  
[www.sbf.it](http://www.sbf.it)



## Componiamo Insieme il tuo PC ideale

Da oggi ti offriamo il modo più semplice per avere un PC ad Hoc. Libertà di scelta quindi, tra una gamma di prodotti e marche prestigiose e tra le condizioni di garanzia più idonee al tuo investimento, 1, 2, 3 o 5 anni, basta selezionare il modulo di "assemblaggio-garanzia" che preferisci. Potrai rivolgerti alla sede SBF più vicina a te o al nostro sito Internet ([www.sbf.it](http://www.sbf.it)) per avere l'assortimento completo dei nostri prodotti e i prezzi sempre aggiornati.

	SBF HOME LITE	SBF MPC LIGHT II	SBF POWER INSIDE	SBF PLATINUM VIP	IL TUO PC IDEALE
Processore & cooler	Intel P 233MMX 361	Intel PII 233MMX 541	Intel PII 300MMX 997	Intel PII 333MMX 1297	
Motherboard	Shuttle 569 52K 199 430TX, UATA DMA33	Shuttle PII 637 279 440LX, AGP, UATA DMA 33	S.Micro PII 358 P6SLA 440LX, AGP, UATA	S.Micro PII 999 P6DLS 440LX AGP 2CPU,	
Memoria RAM	32M b DIMM 123	32M b DIMM 123	64M b DIMM 246	128M b DIMM 714	
Controller SCSI	Opzionale	Opzionale	Opzionale	UWSCSI Integrato	
Hard Disk	Quantum UATA FB-SE 2.1GB 5400rpm 344	Quantum UATA FB-SE 2.1GB 5400rpm 344	Quantum UATA FB-SE 4.3 GB 5400rpm 447	Seagate UWSCSI CHEETAH 4.5Gb 10.000rpm 1538	
CD-ROM	24x P hilips 137	24x P hilips 137	24x P ioneer 199	32x P lextor 362	
Floppy	144MB 41	144MB 41	144MB 41	144MB 41	
Unità di Backup	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Scheda Video	ATI 3D Charger 149 2MB 1280 M peg2 Upg. 4MB - TV Out	ATI Xpert XL, AGP x2, 4MB, M peg2, TV Out 215	ATI Xpert@Play 315 AGP x2, 4MB, M peg2, TV Out	ATI All in Wonder 629 PRO, AGP x2, 8MB M peg2 TV	
Scheda Audio	Shuttle Wave 64 44	SB AWE64 OEM 164	SB Vibra PnP IT. 74	SW AWE64 Gold 406	
Modem	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Keyboard Win95	105 tasti NMB 40	105 tasti NMB 40	105 tasti NMB 40	105 tasti Cypress 48	
Mouse & Pad	Seriale 3 tasti 12	Logitech Pilot+ 57	Microsoft 2 tasti 58	MS Intellimouse 86	
Joystick	Opzionale	Side Winder Pad 75	Opzionale	Opzionale	
Case	Opz o M. Tower 76	M. Tower ATX 144	M. Tower SBF 300	Tower SBF ATX 384	
Sistema Operativo	W95 USB exten. 234	W95 USB exten. 234	W95 USB exten. 234	W95 USB exten. 234	
Assemb. Garanzia	12 mesi 100	12 mesi 100	12 mesi 100	12 mesi 100	
<b>COSTO IVATO</b>	<b>L. 1,860</b>	<b>L. 2,494</b>	<b>L. 3,409</b>	<b>L. 6,838</b>	<b>L.</b>

Processori	Monitor Nokia	Hard Disk	Modem
Intel Pentium 200MMX 252	15" 449Xi+, 25dp, Triniton 649	2.1GB Quantum FB SE UATA 344	Philips 33.6 Est. Voice FAX 155
Intel Pentium 233MMX 351	15" 449XA, 25dp, Triniton Stereo 749	4.3GB Quantum FB SE UATA 447	USR 33.6 Spooster Voice Int. 256
Intel Pentium II 233 541	17" 447ZA, 26dp, Stereo 1344	6.4GB Quantum FB SE UATA 637	USR 56 X2 Spooster Est. Flash 269
Intel Pentium II 266 669	17" 447Xi+ 1681	8.4GB Quantum FB SE UATA 820	USR 56 X2 Message+ Est. 352
Intel Pentium II 300 997	17" 447Pro 1824	4.3GB IBM Deskstar5 UATA 492	Fax e segreteria a PC spento FAST - Acquisizione
Intel Pentium II 333 1297	17" 447ProA 1894	6.5GB IBM Deskstar5 UATA 623	DV Master Combi (+DV Drive) ###
AMD K6 233 242	19" 446Pro 2388	8.4GB IBM Deskstar8 UATA 797	DV Master Pro (+Speed Razor DV) 9.153
AMD K6 266 419	21" 445Xi 2940	4.5GB Quantum Atlas II UWSCSI 1.102	DV Master I/O DV VHS Y/C YUV 6.922
AMD K6 300 656	21" 445Xi+ 3.633	9.1GB Quantum Atlas II UWSCSI 1.813	DV Drive 5.792
Mainboard SuperMicro	21" 445Xi+ 4.428	4.5GB Seagate Barracuda UWSCSI 1.291	AV Master 1.692
P233 P5MM S 98 TX430 AT 233MHz, 512KB pipe EIDE 281	Monitor Sony	4.5GB Seagate Cheatah UWSCSI 1.538	Casse Audio
P233 P5M MA 98 TX430 ATX 233MHz, 512KB pipe EIDE 285	15" 100GST, 25dp, 1280 859	9.1GB Seagate Cheatah UWSCSI 2.394	KOSS HD 100 2x5W 287
PII P6SLA/E LX440 AGP DMA33 UWSCSI 616	15" 120AS, 25dp, 1280, Audio 1124	Sound Blaster	KOSS HD 50 2x4.5W 147
PII P6SLA/E LX440 AGP DMA33 UWSCSI 616	17" 200PST, 15dp, 1600 2.071	SB 16 Vibra PnP 74	KOSS HD 30 2x15W 80
PII P6DLS LX440 AGP DMA33 UWSCSI 906	17" 220AS, 25dp, 1280, Audio 1812	SB AWE 64 PnP OEM 164	UPS
PII P6DLH LX440+1960 RD AT DUAL PII 1731	20" 300SFT, 30dp, 1600 3.172	SB AWE 64 PnP Retail 223	APC BK400E1 400VA/CE 250W 235
Mainboard Shuttle	20" 20SEIIT5, 25dp, 1600 3.754	SB AWE 64 Gold PnP Retail 406	APC BP6501 650VA/CE 410W 700
P233 569TX 512KB AT/ATX 199	21" 500PST, 25dp, 1600 4.531	3D Blaster Voodoo2 12MB 583	APC SU7001 700VA/CE 440W 809
PII 637 440LX AGP 4DIMM 279	Schede Video ATI	CD ROM / DVD / Masterizzatori	Memorie
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	3D Charger 2MB upg 4MB TV Out 149	DVD Creative Encore DXR2 638	Dimm 32MB 100MHz 10ns 123
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	3D Charger 4MB EDO TV Out 175	24x Philips Int. EIDE 137	Dimm 64MB 100MHz 10ns 295
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert@Play 4MB PCI SGRam 300	32x Pioneer Int. EIDE SlotIn 199	Dimm 128MB 100MHz 10ns 714
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert@Play 8MB PCI SGRam 386	32x Pioneer Int. SCSI 248	Assemblaggio & Garanzia
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert@Work 4MB PCI SGRam 272	32x Plector Int. SCSI 362	24 Mesi di copertura 126
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert@Work 8MB PCI SGRam 357	RW Philips Int. EIDE 362RW 821	36 Mesi di copertura 146
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert@Play 8MB AGP SGRam 400	RW Ricoh Int. EIDE 6200ADS 945	60 Mesi di copertura 403
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert@Work 8MB AGP SGRam 372	RW Waitec Int. EIDE 2036E1 811	
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	All In Wonder Pro 4MB PCI TV 529	RW Waitec Int. EIDE 4046E1 1053	
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	All In Wonder Pro 8MB PCI TV 615	RW Waitec Int. SCSI 4046/1 1100	
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	All In Wonder Pro 4MB AGP TV 544	RW Yamaha Int. EIDE 4001T 1061	
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	All In Wonder Pro 8MB AGP TV 629	RW Yamaha Est. SCSI 4260TX 1163	
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert XL PCI 200	CDR Plector Int. SCSI 412CI 1136	
PII P2L97LX440 AGP ATX 360	Xpert XL AGP 215	CDR Plector Est. SCSI 412CE 1290	

Cerca il rivenditore SBF  
nella tua città.  
Indirizzi aggiornati su  
[www.sbf.it](http://www.sbf.it)

SBF MILANO	SBF TREVISO	SBF VICENZA	SBF ROMA	SBF NAPOLI
Viale Monza, 175 (02) 282 8252, Fax (02) 2614 0415 Orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00	Via Piva, 84 - Valdobbiadene (0423) 97 2544 - Fax (0423) 97 1226 Orari 08:30-12:30 / 15:30-19:30	Contrà Porton del Luzzo, 1 (0444) 54 0559 - Fax (0444) 54 0559 Orari 09:00-13:00 / 15:30 - 19:30	Via Silvestro II, 4b/4c (06) 662 4862 - Fax (06) 662 2166 Orari 10:00-13:00 / 16:00 - 19:30	Via Cumana, 19a (081) 239 5663 - Fax (081) 593 0297 Orari 09:15-13:15 / 16:30-19:30

Nuove norme sulle telecomunicazioni e modifiche per i giornalisti

## La legge 675 compie un anno e deve crescere ancora

La legge sulla "tutela della riservatezza" è entrata in vigore un anno fa ed è già stata modificata da due decreti legislativi e sei autorizzazioni generali. Un'altra quantità di disposizioni deve essere emanata entro i primi di novembre.

Vediamo intanto le ultime novità in materia di telecomunicazioni e stampa.

di Manlio Cammarata

**L**a novità dell'ultima ora (alla metà di aprile) in materia di tutela della riservatezza è il testo di un terzo decreto legislativo, varato dal Governo e non ancora promulgato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che aggiunge nuove disposizioni alla normativa entrata in vigore l'8 maggio dello scorso anno e modifica le disposizioni che riguardano l'attività giornalistica.

Un mese fa chiudevo l'articolo sui problemi dell'applicazione della legge 675/96 alle attività su Internet con un paragrafo intitolato "Conclusione". Chiedo scusa per l'errore: la conclusione delle discussioni su questo argomento è ancora molto, molto lontana. E non solo perché i settori specifici da regolamentare sono ancora molti, ma soprattutto perché non accennano a diminuire le polemiche sull'applicazione della normativa in diversi e delicati settori, come la giustizia e la sanità, mentre per l'informazione è stato forse trovato un punto di equilibrio.

Equilibrio: questa dovrebbe essere la parola chiave, il principio ispiratore in un campo che vede fatalmente contrapposti interessi diversi e spesso inconciliabili. Da una parte il legittimo interesse di ogni individuo di controllare e limitare la circolazione delle informazioni personali che lo riguardano, dall'altra una serie di esigenze di conoscere un certo numero di queste informazioni, vuoi per fini di interesse generale, vuoi per scopi di singoli soggetti, in particolare nel settore commerciale. Scopii, non dimentichiamolo, perfettamente legittimi, se l'interessato ha manifestato il proprio consenso per quel particolare trattamento.

Tuttavia non sembra che il principio dell'equilibrio sia alla base di tutte le discussioni sulla materia: da una parte abbiamo una legge in molti punti eccessivamente protettiva, dall'altra un fuoco incrociato di attacchi alla legge stessa e all'organismo incaricato

di applicarla. Attacchi che prima erano rivolti al testo in corso di approvazione e ora si manifestano anche con interpretazioni capziose o tendenziose, ai limiti del buon senso.

"Il Garante coglie l'occasione per richiamare nuovamente l'attenzione sulla necessità di evitare un uso pretestuoso e strumentale della legge 675..." dice l'ennesimo comunicato diffuso in risposta all'ennesimo caso di applicazione "integralista" della normativa. Questa volta si trattava niente po' po' di meno che della Corte di Cassazione, che aveva negato ai cronisti le informazioni sui tempi e sugli esiti dei processi. La pubblicità delle diverse fasi dell'amministrazione della giustizia è uno dei fondamenti della nostra democrazia, con le sole eccezioni degli atti istruttori nella prima fase del processo e delle riunioni dei giudici in camera di consiglio. Come hanno fatto i magistrati della Corte, il cui compito è per l'appunto quello di interpretare le leggi, al massimo livello, a trovare nella 675/96 il divieto di diffondere le informazioni sui processi? E' difficile credere che un'interpretazione del genere non nasca da un'intenzione polemica, tanto che il comunicato del Garante cerca di attenuarne l'impatto definendo "presunte" le direttive (con effetti concreti) che avevano negato il diritto all'informazione.

### I veri problemi della legge 675/96

E' questo uno dei punti più discussi della legge e quello che forse ha provocato le polemiche più accese. Tra le tante proteste dei giornalisti verso le disposizioni della legge 675/96 c'era quella relativa al presunto (questo sì...) obbligo di "consegnare le agende al Garante". Va bene che il testo della legge

è di difficile interpretazione, ma sfido chiunque a trovarvi una disposizione di questa portata!

Da una parte, dunque, un'opposizione ai limiti della ragionevolezza, ma dall'altra una normativa ai limiti della Costituzione, con un potere di intervento da parte del Garante che faceva scricchiolare l'articolo 21: "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". E in più una serie di limiti che, soprattutto nella prima stesura della legge, avrebbero potuto effettivamente bloccare l'attività dei giornalisti, come riconobbero il Governo e lo stesso Garante, emanando il primo testo correttivo (decreto legislativo 123/97) il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge. Con le ultime modifiche dovrebbe essere stato raggiunto il punto di equilibrio, ma c'è da chiedersi come mai il legislatore non sia riuscito a immaginare fin dall'inizio le conseguenze che avrebbe avuto il testo approvato alla fine del '96.

Lo stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda le notificazioni dei trattamenti al Garante. Il testo originale prevedeva un obbligo generalizzato di notificazione, per quasi tutti i trattamenti. L'ufficio sarebbe stato inondato da milioni di notificazioni, una massa dello stesso ordine di grandezza di quella delle dichiarazioni IVA, per le quali esistono strutture ben più attrezzate di mezzi e di personale di quella preposta alla tutela della riservatezza. Era indispensabile una semplificazione, giunta con il secondo provvedimento correttivo (decreto legislativo 255/97), che contiene una lunga e complicata serie di eccezioni.

Però, in questo modo, capire chi sia tenuto all'adempimento della notificazione è diventato un esercizio per appassionati di enigmistica, tanto che molti titolari di trattamenti hanno inviato il modulo anche se non erano obbligati a farlo. In realtà, la sostanza delle norme è che devono essere notificati tutti i trattamenti che sono svolti per finalità diverse da quelle essenziali per il rapporto tra il titolare e l'interessato o che non sono previsti da una legge o da un regolamento. Ma allora sarebbe bastato scrivere la norma più o meno in questo modo: *Devono essere notificati al Garante tutti i trattamenti che non sono essenziali per il rapporto con l'interessato o che non sono previsti da leggi o regolamenti.* Fine.

Anche per le autorizzazioni al trattamento dei dati "sensibili" si è posto lo stesso problema. Con in più la manifesta illogicità, per fare un solo esempio, dell'obbligo per i medici di chiedere l'autorizzazione al trattamento dei dati dei pazienti. Si può immaginare che il Garante neghi a un medico l'autorizzazione a tenere le cartelle cliniche? Anche per questi casi è stata trovata la soluzione, con le "autorizzazioni generali" opportunamente previste dall'articolo 4 decreto legislativo 123/97. Ma è evidente che accordare l'autorizzazione, senza richiesta, a tutti i soggetti che appartengono a una determinata categoria, significa di fatto che i relativi trattamenti non sono soggetti ad autorizzazione!

Non è stato invece risolto un altro problema: quello delle informative che devono essere rese dal titolare all'interessato per la quasi totalità dei trattamenti, anche per quelli le cui finalità sono assolutamente ovvie, con il relativo consenso "documentato per iscritto". Tanto per fare un esempio, se un editore

pubblica su una rivista il modulo per la richiesta di abbonamento, è di assoluta evidenza che i dati saranno inseriti in un apposito elenco e utilizzati periodicamente per l'invio della pubblicazione. Come è evidente che, per il solo fatto di inviare il modulo, l'interessato acconsente al trattamento dei medesimi dati. Anche qui è difficile immaginare che si possa realizzare un abbonamento a una pubblicazione, o qualsiasi altra operazione del genere, senza tratta-

```

Elenco abbonati PPP collegati (S/N)?n
ABBONATI: W)ho, F)ind, E)lenco, A)nagr, H)elp, Q)uit?q
SERVIZI: A)bbonati, C)onfig, P)assword, S)tat, M)acro, R)iepilogo, H)elp,
Q)uit?a
ABBONATI: W)ho, F)ind, E)lenco, A)nagr, H)elp, Q)uit?q
Elenco abbonati ordinati per: C)odice, N)ome ?c
Criterio di selezione, (?=help):

```

re i dati dell'interessato. Se la norma dicesse che l'informativa deve essere resa ogni volta che si prevede l'eventualità di un trattamento le cui finalità possono non essere indispensabili per l'esecuzione del contratto, o di un altro rapporto tra titolare e interessato, tutto sarebbe più semplice e ci sarebbero tutte le ragioni per la richiesta del consenso.

Le polemiche sono quindi in buona parte giustificate, nei casi in cui la legge prescrive adempimenti sostanzialmente inutili e gravosi. Ma, come scrivevo un mese fa, hanno favorito il raggiungimento di quello che avrebbe dovuto essere l'obiettivo primario della legge: diffondere la "cultura del rispetto", rendere i cittadini consapevoli del proprio diritto di disporre delle informazioni che li riguardano, fornire loro gli strumenti per sapere per quali fini sono utilizzati i loro dati personali, e per opporsi ai trattamenti che ledono i loro diritti.

## Dati personali e servizi di telecomunicazioni

Il nuovo decreto legislativo si compone di due parti: la prima è destinata al recepimento della direttiva europea 96/66 "sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni", la seconda modifica più di quanto possa sembrare a prima vista le disposizioni della 675/96 per le attività giornalistiche. Le norme sui servizi di telecomunicazioni erano già note e colmano un vuoto importante nella tutela della riservatezza. Sono scritte soprattutto in funzione dei servizi ISDN (che consentono, fra l'altro, l'identificazione immediata del numero del chiamante) e delle procedure di fatturazione, altra fonte di possibili trattamenti critici di dati personali. Vediamole in estrema sintesi (il testo completo è su InterLex ed è raggiungibile dalla pagina <http://www.interlex.com/testi/indice.htm>).

L'articolo 1 completa le definizioni contenute nella legge 675/96, introducendo i termini "abbonato",

Figura 1 - L'elenco degli abbonati, un servizio di MC-link "classic edition" molto apprezzato dai telematici della "vecchia scuola". La nuova normativa sulla protezione dei dati personali pone alcuni limiti a questo tipo di pubblicazione.



Figura 2 - Conversazioni al cellulare in viva-voce con passeggeri a bordo? Attenzione: ora è obbligatorio informare il chiamante che altre persone sono in ascolto. La legge non perdona!

"utente", "rete pubblica di telecomunicazioni" e "servizio di telecomunicazioni". Sono le stesse che troviamo nel DPR 318/97 e in tutta la recente normativa comunitaria.

L'articolo 2 si occupa della sicurezza e afferma in primo luogo che il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico deve adottare le misure previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 675/96. Se queste misure coinvolgono la rete, devono essere adottate insieme al fornitore della rete. Inoltre il fornitore del servizio deve informare gli abbonati - e il Garante - di particolari rischi per la sicurezza della rete "indicando i possibili rimedi e i relativi costi".

L'articolo 3 riguarda la riservatezza delle comunicazioni. Il fornitore del servizio deve informare gli abbonati e, se possibile, gli utenti, delle situazioni in cui c'è il rischio di intrusioni non intenzionali da parte di terzi. Analoga informazione deve essere resa dall'abbonato all'utente quando il rischio è legato al particolare tipo di terminale o di impianto. Ancora, chi è chiamato deve informare il chiamante quando è in uso il viva-voce e sono presenti altre persone.

Di particolare interesse sono gli articoli 4 e 5, che regolano il trattamento dei dati relativi al traffico, alla fatturazione e ai pagamenti. Stabiliscono che i dati relativi al traffico devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, ma con una serie di eccezioni che riguardano soprattutto le esigenze di fatturazione e i soggetti legittimati a trattarli. Per quanto riguarda i pagamenti, essi possono essere anche anonimi, per esempio con carte di pagamento o prepagate. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture con tutti i dettagli, ma sempre con la cancellazione delle ultime tre cifre dei numeri chiamati. Di fatto, siccome i dati devono comunque essere conservati per almeno cinque anni, in applicazione della normativa fiscale, le disposizioni sulla cancellazione sono praticamente inefficaci. Forse sarebbe stato meglio stabilire una forma di "blocco" dei dati, previsto dalla legge 675.

L'articolo 6 chiude le polemiche - inutili - sull'identificazione del chiamante sul terminale del chiamato. Il primo ha diritto di ottenere la soppressione dell'identificativo, con una procedura semplice e gratuita,

chiamata per chiamata; il chiamato, deve avere la facoltà di respingere le telefonate "anonime". Ma in caso di chiamate di disturbo (articolo 7), il disturbato può ottenere a proprie spese che il fornitore del servizio renda inefficace la soppressione dell'identificativo del chiamante e conservi i relativi dati; tutto questo nelle sole ore in cui si verificano i disturbi e per un massimo di quindici giorni. Ancora, il fornitore del servizio deve mettere a disposizione dell'abbonato una funzione semplice e gratuita per bloccare i trasferimenti automatici di chiamata compiuti da terzi (articolo 8).

Gli elenchi degli abbonati sono l'oggetto dell'articolo 9, che stabilisce il diritto dell'abbonato a non essere incluso nell'elenco, o che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

La parte relativa ai servizi di telecomunicazioni si conclude con gli articoli 10 e 11. Per il primo è necessario il consenso dell'abbonato per inviargli chiamate o fax con sistemi automatizzati (comma 1), o "con mezzi diversi" (comma 2), il tutto con giri di frasi al limite della comprensibilità, come vedremo tra poco. L'articolo 11 conferma le sanzioni previste dall'articolo 35 della legge 675/96.

## E per Internet?

Questo decreto legislativo è stato emanato in applicazione della legge 676/96, articolo 1, comma 1, lettera b):

**7) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa: [...] 7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici.**

Nel frattempo la raccomandazione è diventata direttiva e non possiamo che rallegrarci della tempestività con la quale è stata recepita nel nostro ordinamento, con qualche mese di anticipo sulla data prescritta.

Tuttavia, se leggiamo queste norme con l'occhio attento ai problemi di Internet, troviamo alcuni motivi di perplessità. Infatti le disposizioni si applicano, indistintamente, a tutti i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fra i quali rientra l'accesso alla Rete. Molte norme sono pacificamente applicabili a Internet, in particolare quelle che riguardano la sicurezza del servizio e dei dati personali e l'obbligo di informare abbonati e utenti quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete (articolo 2) o circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti a esse estranei (articolo 3, comma 1) e ancora l'obbligo dell'abbonato di informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di

apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

Ma non è facile applicare ai chat, ai newsgroup e all'e-mail le disposizioni relative alla soppressione dell'identificazione del "chiamante", né estendere al mail spamming (cioè all'invio indiscriminato di messaggi a scopi commerciali, catene di santantonio e simili) le norme dell'articolo 10. A meno che l'e-mail non rientri tra i "mezzi diversi" del secondo comma, ma è noto che la junk mail (posta spazzatura) viene sempre inviata, come qualsiasi messaggio di Internet, con "sistemi automatizzati".

Insomma, siamo sempre alle prese con norme oscure e con le incertezze interpretative che costi-

tuiscono uno dei dati costanti di un anno di applicazione della legge sulla tutela dei dati personali. Non resta che sperare nelle disposizioni, che saranno contenute in un ulteriore decreto legislativo, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 676/96:

**n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale.**

Dunque armiamoci di pazienza...

## Come cambiano le regole dell'informazione

La tanto attesa modifica dell'articolo 25 (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista) è finalmente arrivata, dopo accese polemiche tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e il Garante. Ecco il vecchio e il nuovo testo a confronto:

### Vecchio testo

**1.** Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.

**2.** Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto e recepire.

### Nuovo testo

**1.** Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

**2.** Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto e recepire. Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Di conseguenza, oltre ai primi due commi dell'articolo 25, l'ultimo decreto legislativo introduce qualche ritocco anche nell'articolo 12 (casi di esclusione del consenso) e nell'articolo 20 (requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati), nei quali viene resa obbligatoria l'applicazione del codice di deontologia.

L'ultimo periodo, il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione susciterà discussioni tra i giuristi, perché in sostanza contiene una novità le cui conseguenze devono essere approfondite: l'approvazione, da parte di un'autorità indipendente, di una normativa interna a un determinato settore, trasforma questa normativa in una "fonte del diritto" che non è prevista dalla Costituzione. Anche se il buon senso suggerisce che si tratta di qualcosa di utile.

## Buone letture Con tanti punti di vista capire è più facile?

In un apposito spazio della mia libreria cresce di giorno in giorno la pila dei libri che aspettano una recensione. Perché a volte manca lo spazio sulle pagine di Informatica e Società, a volte mi manca il tempo di leggere con la necessaria attenzione i tomi più significativi e poi scrivere un commento meditato. Capita anche che un testo più importante degli altri resti fermo per mesi, perché deve essere studiato con molta calma (questo è un modo per scusarmi anche con Isabella D'Elia Ciampi, alla quale prometto che per il suo **Diritto e nuove tecnologie dell'informazione** troverò lo spazio nel prossimo numero).

Certo, si possono sempre "passare" i comunicati stampa o le sintesi che molti editori allegano cortesemente ai volumi, ma poi qualche lettore si chiede come mai giornali e periodici diversi pubblicano recensioni tanto simili e immancabilmente entusiastiche...

Però il fatto di avere a disposizione una notevole quantità di testi offre l'opportunità di seguire un percorso ragionato, di fare confronti, insomma di offrire al lettore qualcosa di più di un semplice resoconto. Basta trovare un punto di partenza.

Questa volta il punto di partenza viene dalle Edizioni Simone, che mi inviano ben quattro volumi (tutti insieme, aiuto!) della collana "Diritto & Informatica". Le Edizioni Simone sono ben note agli studenti di giurisprudenza, perché pubblicano una serie di manuali giuridici, realizzati con cura, "per esami, pubblici concorsi, pratica professionale", insomma l'equivalente a livello universitario dei famosi "Bignami" del liceo dei miei tempi.

La collana "Diritto & Informatica" si pone su un piano più divulgativo e sembra pensata per offrire agli studenti di giurisprudenza le nozioni fondamentali di una materia che l'università continua a ignorare, almeno nei suoi aspetti più attuali. Da notare che a molti volumi è allegato un floppy disk, con una serie di che offrono al lettore la possibilità di approfondire "sul campo" le informazioni apprese dalla carta.

### L'informatica pubblica

Partiamo da **L'informatica nella pubblica amministrazione** di Umberto Marone, che porta il numero 41/4 nella collana delle Edizioni Simone. L'autore traccia una storia dell'introduzione dell'informatica negli uffici pubblici italiani, con raffronti ad altri paesi. Quindi dedica un capitolo all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con i due piani triennali e il progetto della rete unitaria. Passa poi alle questioni della "telemministrazione" e della firma e dell'atto amministrativo elettronico, per concludere con due capitoli sul decentramento territoriale e i


contratti di informatica della pubblica amministrazione. Il tutto con un linguaggio chiaro e con una struttura espositiva che rende facile cogliere la situazione nei suoi sviluppi generali (a parte qualche inesattezza di termini).

Dunque un testo utile dal punto di vista puramente informativo, ma che non coglie il significato della "rivoluzione" che l'introduzione delle tecnologie sta determinando, e non solo nella pubblica amministrazione. Sembra che l'autore se ne stia seduto nella sua stanza piena di libri e cerchi di capire il nuovo leggendo qua e là e compulsando testi di legge, senza avere a portata di mano un PC e un modem per vedere che cosa succede veramente nel mondo ormai governato dalle tecnologie.

Al primo impatto potrebbe avere lo stesso difetto il testo di Pasquale Costanzo **Aspetti e problemi dell'informatica pubblica**, tratto dal "Studi in onore di Victor Uckmar" (Cedam, 1997). Un breve studio - appena 26 pagine - che ripercorre gli sviluppi normativi dell'informatica pubblica in Italia. Il testo di Costanzo è scritto con rigore scientifico e in un faticoso "giuridichese" (del quale solo gli addetti ai lavori possono apprezzare la chiarezza), con una quantità di note importanti, che spezzano continuamente la lettura. Ma, fin dai primi paragrafi, rivela una precisa intuizione del significato degli sviluppi delle tecnologie e del loro impatto sulle attività amministrative. Sicché quello che a prima vista appare come un piccolo "mattone" di pedanti analisi, alla fine si rivela come un'acuta e sintetica interpretazione delle norme dal punto di vista di chi vive in prima persona un cambiamento epocale. Tanto che, al di là delle apparenze, il valore divulgativo del testo di Costanzo finisce col superare quello del lavoro di Marone, anche se quest'ultimo è di lettura tanto più facile.


### Il crimine informatico

Altri due libri a confronto. Il primo, sempre delle Edizioni Simone, si intitola **Computer Crimes** ed è opera di Gabriele Faggioli; il secondo, di Carlo Serra e Marco Strano, **Nuove frontiere della criminalità - La criminalità tecnologica**, è frutto di una ricerca



# Abbiamo fatto la rivoluzione.

a sole 9.900 lire



A volte, una piccola idea si può trasformare in una grande rivoluzione. Ecco perché abbiamo abbattuto il prezzo dei CD-Rom senza rinunciare alla qualità delle animazioni, dei colori, della grafica e, soprattutto, alla creatività dei percorsi interattivi. Scoprite anche voi 9&nove, la più emozionante collana di CD-Rom originali Microforum per giocare, divertirsi, conoscere, in Italiano a sole 9.900 lire.



Fa parte della linea 9&nove CD-Tel, 24 milioni di numeri telefonici in un solo CD-Rom.


Microforum Italia propone anche la linea **Game Empire**, una selezione tra i migliori giochi esistenti, per gli appassionati di avventura, sport, simulazioni e arcade, a sole 6.900 lire.

Microforum Italia  
POINT

9 & nove e Game Empire li trovi nei Microforum Italia Point.

**Microforum Italia Point. Il meglio a meno.**

FTI FORUM per la  
TECNOLOGIA della  
INFORMAZIONE



La Tecnologia  
dell'Informazione  
e della Comunicazione  
in Italia.  
Rapporto 1998

Con il patrocinio del Cnel

condotta nell'ambito dell'insegnamento di criminologia dell'università La Sapienza di Roma e stampato per i tipi di Giuffrè editore. Terzo incomodo (presente in spirito) è **Spaghetti hacker** di Stefano Chiccarelli e Andrea Monti, recensito due mesi fa in queste pagine.

Perché presente "in spirito"? Perché i testi di Faggioli da una parte e di Serra e Strano dall'altra mostrano l'altra faccia del problema della criminalità informatica, o piuttosto due diversi approcci: strettamente giuridico il primo, scientifico-criminologico il secondo. Faggioli analizza con cura la legge 547/93 e i suoi risvolti applicativi, con un linguaggio e una struttura espositiva molto efficaci, ma senza adottare un atteggiamento critico e senza porsi - si direbbe - i problemi di interpretazione sistematica e di effettiva praticabilità che la legge sul crimine informatico sta sollevando. Tutto il contrario della visione di Chiccarelli e Monti,

che stroncano impietosamente le norme aggiunte al codice penale alla fine del '93, con l'accanimento di chi con quelle norme può dover fare i conti da un momento all'altro, almeno nella veste di difensore dell'imputato di un crimine informatico.

Il libro di Serra e Strano non si colloca a metà strada tra i due contendenti, ma concorre a formare una specie di triangolo interpretativo di una realtà molto complessa, al di là delle norme penali. Tratta il problema in una visione prevalentemente sociologica e statistica, con il limite non trascurabile di una certa insufficienza di dati, a volte anche poco aggiornati. Ma ha il pregio - piuttosto raro - di non "criminalizzare" il mezzo e di non accodarsi alla visione di Internet come luogo di elezione di ogni azione illegale. Piuttosto pone il problema della genesi della criminalità informatica e delle spinte che portano un individuo a delinquere in rete, sia per quanto riguarda gli aspetti degli illeciti di natura prevalentemente economica, sia per quanto riguarda la "pirateria" telematica. Qui l'approccio è quello della formazione delle "sub-culture devianti" che offre la spiegazione di molti passi del libro di Chiccarelli e Monti. Dunque un buon punto di partenza per esaminare un fenomeno preoccupante.

## E ancora...

Lo spazio sta per finire, ma sul tavolo ho ancora parecchi volumi che meritano almeno una citazione. Per concludere con le Edizioni Simone, ecco **Il diritto della Rete** di Giuseppe Scarpato, e **Sistemi esperti legali** di Michele Iaselli. Il primo è una rassegna abbastanza chiara e completa dei problemi giuridici legati alla diffusione di Internet, anche qui con il limite di una scarsa visione critica dei problemi. Viene spontaneo il confronto con **Internet e la legge** di Oliver Hance: a parte le informazioni sul diritto di altri paesi presenti nel lavoro recensito due mesi fa, Scarpato batte Hance di parecchie lunghezze per la

## I testi citati

Pasquale Costanzo

**Aspetti e problemi dell'informatica pubblica**  
estratto da "Studi in onore di Victor Uckmar"  
pp. 26  
CEDAM, Padova, 1997

Umberto Marone

**L'informatica nella Pubblica Amministrazione**  
pp. 157  
Edizioni Simone, Napoli, 1998  
Lit. 18.000 con floppy

Gabriele Faggioli

**Computer Crimes**  
pp. 155  
Edizioni Simone, Napoli, 1998  
Lit. 18.000 con floppy

Giuseppe Scarpato

**Il diritto della Rete**  
pp. 174  
Edizioni Simone, Napoli, 1998  
Lit. 18.000 con floppy

Michele Iaselli

**Sistemi esperti legali**  
pp. 112  
Edizioni Simone, Napoli, 1998  
Lit. 15.000

Carlo Serra - Marco Strano

**Nuove frontiere della criminalità  
La criminalità tecnologica**  
pp. 145  
Giuffrè Editore, Milano, 1997  
Lit. 18.000

AA. VV.

**La Tecnologia dell'Informazione  
e della Comunicazione in Italia  
- Rapporto 1998**  
pp. 642  
Forum per la Tecnologia dell'Informazione  
Franco Angeli, Milano, 1998  
Lit. 70.000

completezza della trattazione e l'accuratezza dell'approccio giuridico.

**Sistemi esperti legali** riprende le ormai vecchie e impraticabili teorizzazioni sull'impiego della cosiddetta "intelligenza artificiale" nel campo del diritto. Il problema è che l'intelligenza "naturale" è cosa ben diversa da quella che immaginano i cultori della sua imitazione digitale, che quindi non può funzionare.


Concludo con **La tecnologia dell'informazione e della comunicazione in Italia - Rapporto 1998** - del Forum Telematico Italiano realizzato con il patrocinio del CNEL e pubblicato per i tipi di Franco Angeli. Un grosso volume ricco di dati, statistiche e informazioni, da tenere a portata di mano per soddisfare tante necessità di documentazione sullo stato delle tecnologie in Italia. Peccato che tra i numerosi interventi di notevole spessore ce ne sia qualcuno che emana un fastidioso odore di aria fritta.

# Nuovo Jepssen Sensor, tecnologia al servizio della salute.



Versione  
Professionale  
**L. 998.000**  
Iva Inclusa


Più piccolo nelle dimensioni  
**Più grande nelle prestazioni**




Sensor Family



Sensor Pro



Cartella Clinica



Sensor ECG

**JEPSEN SENSOR**, nella nuova versione di cm. 18,5x13,5x8, è ancora più versatile, perchè si collega alla porta seriale del computer o del notebook; implementato di nuove funzioni rileva, oltre a valori come la **temperatura corporea**, la **pressione sanguigna** e il **battito cardiaco**, anche la **vista**

l'**udito**, consentendo di avere un quadro sempre aggiornato delle condizioni di salute di un numero illimitato di persone in quanto genera automaticamente le cartelle cliniche per ogni utente. **SENSOR** è disponibile nelle versioni **PRO**, **FAMILY** e **LIE DETECTOR**, per impieghi sia in ambito domestico che

professionale. Per ulteriori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti per telefono o via Internet, oppure compila ed invia per posta o per fax il coupon allegato.

**JEPSEN®**  
Tecnologia del Terzo Millennio

JEPSEN ITALIA Srl  
Headquarters: Via Radisson s.n. - 98011 ACIRA (Enna)  
Tel. 0935/960777 pbs - Fax 0935/960780

<http://www.jepssen.it>  
jepssen@tin.it

Desidero ricevere materiale illustrativo del Vo prodotto  
 Desidero sapere quali i concessionari JEPSEN a me più vicini

NOME \_\_\_\_\_  
COGNOME \_\_\_\_\_  
PROFESSIONE \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_